

Legge regionale 09 dicembre 1991 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 11/04/2014

Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

Art. 6

Partecipazione del Friuli - Venezia Giulia all' intesa tra regioni idroviarie

- 1.** Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento della rete idroviaria regionale, nel più ampio contesto del sistema idroviario padano - veneto, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire all' intesa, prevista dall' articolo 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, già costituita tra le Regioni Veneto, Emilia - Romagna, Lombardia e Piemonte.
- 2.** Le modalità di partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia sono regolate a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con le Regioni di cui al comma 1.